



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 44011

**COPIA**

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 11 del 29-05-2020**

Convocazione: Prima

Riunione: Ordinaria

**OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione tariffe per l'anno 2020 (conferma tariffe anno 2019 per emergenza sanitaria da COVID-19).**

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di maggio, in CASTEL DI LAMA, convocato con appositi avvisi scritti, si è riunito alle ore 21:15 il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 11 del Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:

BOCHICCHIO MAURO	P	FAZZINI CINZIA	P
GAGLIARDI GABRIELE	P	Camela Vincenzo	P
CELANI ROBERTA	P	PERONI CINZIA	A
MATTONI MARCO	P	RUGGIERI FRANCESCO	A
CANNELLA PAOLA	P	SILVESTRI PIO	P
CRISTOFORI LUCA	P	FABIANI MARIA VITTORIA	P
ACCORSI NICOLA	P		

**presenti n. 11**

**assenti n. 2**

Accertato che il numero dei presenti é legale giusta il prescritto dallo Statuto e dal Regolamento, essendo la Prima convocazione, BOCHICCHIO MAURO nella sua qualità di SINDACO ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta invitando gli adunati a deliberare in merito all'oggetto.

Assiste il Segretario Travaglini Rinaldo.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta é Pubblica.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;

il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

VISTO l'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica e della necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei comuni, prevede: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

CONSIDERATO che risulta opportuno utilizzare questa possibilità e confermare per il 2020 le tariffe già in vigore per il 2019, in modo da non generare ulteriori incertezze fra i contribuenti e ridurre il più possibile l'afflusso di pubblico agli uffici comunali, dando atto che il Piano Finanziario 2020 verrà approvato entro la fine dell'anno e l'eventuale conguaglio verrà applicato alla bollettazione 2021;

PRESO ATTO ANCHE che in merito alla TARI l'art. 107 comma 4 del DL 17 marzo 2020, n. 18,

(Cura Italia) ha disposto che:

*Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente*

*previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al*

*30 giugno 2020.*

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base di criteri e requisiti che al momento non possono essere determinati con esattezza anche e soprattutto per la mancanza di un supporto legislativo unitario;

DATO ATTO che la previsione di entrata relativa alla TARI per il triennio 2020-2022 è stata mantenuta in linea con la previsione inserita nel bilancio di previsione 2019 e che, una volta approvato il PEF per l'esercizio 2020 nei termini suddetti, si procederà se necessario, con provvedimento di variazione di bilancio, all'adeguamento della relativa previsione di entrata sulla base delle risultanze del predetto PEF;

**Tenuto conto**, che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani che deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche per questo anno 2020 sarà redatto a consuntivo entro il 31/12/2020 e non preventivamente come fatto in precedenza;

Considerato che secondo quanto stabilito dall' ARERA (circolare n. 158/2020, deliberazione del 5 maggio 2020 e anche il comunicato del 24 marzo 2020) e dalla normativa legata all'emergenza sanitaria e riferita alla questione tributo TARI, gli eventuali scostamenti tra i costi sostenuti nell'esercizio 2020 rispetto al gettito della tassa conseguito andranno suddivisi sulla tariffa applicabile nel triennio 2021-2023;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 13/05/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), che ad oggi può essere considerato ancora valido per la componente TARI, come detto sopra;

**VISTO** l'art.30.D del citato regolamento TARI nel quale vengono stabilite le modalità di riscossione del tributo in due rate scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n.31 del 22/04/2020 con la quale è stato disposto lo slittamento per l'emergenza sanitaria in corso della scadenza delle rate stabilita dal regolamento, in via eccezionale naturalmente come segue:

**1^ rata scadenza 30 giugno 2020**

**2^ rata scadenza 30 novembre 2020**

**RITENUTO** alla luce di quanto ampiamente esposto ed in una situazione normativa estremamente incerta, di far slittare ulteriormente il termine per l'elaborazione della tassa dovuta dalle categorie non domestiche che hanno subito la chiusura per l'emergenza sanitaria da COVID-19 fino al 30 settembre 2020, in attesa di predisporre i calcoli per le agevolazioni che si possono applicare e di eventuali chiarimenti nonché ristoro da parte dello Stato per il mancato gettito, o ancora in attesa di eventuali risorse provenienti dal Bilancio Comunale e/o dal miglioramento della percentuale di differenziata che si otterrà e che ad oggi predice già buone attese;

RITENUTO nel contempo , ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio predisporre secondo quanto stabilito sopra e con le scadenze come determinate nella deliberazione della Giunta Comunale n.31 del 22/04/2020, di elaborare gli avvisi di pagamento PER LE UTENZE DOMESTICHE ( che peraltro rappresentano quasi il 90% del gettito TARI) E PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE NON HANNO SUBITO LA CHIUSURA PER COVID-19 con le tariffe uguali a quelle applicate nel 2019 e secondo i criteri e le modalità stabilite nel Regolamento componente TARI valido e vigente;

**CONSIDERATO** che l'anno precedente la contrazione dei costi aveva permesso di rivedere il piano tariffario per il 2019, generando un risparmio per i contribuenti sulla tassa TARI pari, ad una media tra tutte le categorie presenti, di circa del 6% , riduzione che viene mantenuta anche nel 2020 applicando appunto le tariffe 2019;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**EVIDENZIATO** che il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote nonché dei regolamenti della TARI esclusivamente in via telematica, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nei termini previsti dal comma 668 della L. n. 147/2013, come modificata dalla L.2 maggio 2014 n. 68;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC componente TARI, valida e vigente, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto

dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000,

dopo ampia discussione la cui trascrizione è allegata alla successiva delibera n. 17 della presente seduta;

Con votazione palese dal seguente esito:

Astenuti: 2 (Camela, Silvestri);

Favorevoli: 9;

Contrari: 0;

### **DELIBERA**

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare le Tariffe componente TARI anno 2020 (Tributo servizio gestione rifiuti), in misura uguale alle tariffe stabilite nel 2019 e come risultanti dall'allegato prospetto (**ALLEGATO 1**);
- di stabilire che per l'anno 2020 le scadenze per il pagamento della TARI sono le seguenti:

a) **UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE CHE NON HANNO**

**SUBITO LA CHIUSURA PER EMERGENZA SANITARIA:**

- 1^ rata 30/06/2020 (acconto)

- 2^ rata 30/11/2020 (saldo);

b) **UTENZE NON DOMESTICHE CHE HANNO SUBITO LA CHIUSURA PER EMERGENZA SANITARIA:**

- 1^ rata 30/09/2020 (acconto)

- 2^ rata 31/12/2020 (saldo)

di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro il termine previsto dalla L. n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SEGRETARIO**  
F.to Travaglini Rinaldo

**IL SINDACO**  
F.to BOCHICCHIO MAURO

=====

**La presente copia è conforme all'originale.**

Castel di Lama, addì 23-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Reg.pubb.N. 616 li 23-06-2020

\*\*\*\*\*

Certificato di eseguita  
pubblicazione

\*\*\*\*\*

La pubblicazione all'Albo Pretorio  
è iniziata in data odierna.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Travaglini Rinaldo

| N. 616 del Reg.  
|  
| Il sottoscritto Segretario certi-  
| fica che la presente deliberazione  
| é stata pubblicata in copia allo  
| Albo Pretorio di questo Comune dal  
| 23-06-2020 al 08-07-2020 e che  
| contro di essa non sono/sono  
| pervenute opposizioni o ricorsi.

| Addì

**IL SEGRETARIO**